

Carpi, 11/02/2013

Comunicazione 08/2013

**Oggetto: TERMINE PER LA VALIDITA' DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
31 MAGGIO 2013**

Forse non erano stati considerati i calendari giusti. A questo punto, visti i calendari giuliani e quelli gregoriani, quello cinese e forse anche quello maya, alla fine il Ministero del Lavoro (chissà, tra l'altro, se visti i tempi si chiama ancora così) ha stabilito che ci eravamo sbagliati tutti.

Le leggi sono fatte in modo così chiaro e lineare che avevamo tutti inteso che il termine per la validità delle autocertificazioni della valutazione dei rischi fosse il 30 giugno, invece ci è stata ora data l'indicazione precisa: un mese in meno e così dopo il 31 maggio le **aziende che occupano fino a 10 addetti** non potranno più fare ricorso all'autocertificazione.

O per meglio dire dovranno per tale data aver sostituito la autocertificazione con la valutazione fatta secondo le procedure standardizzate, oppure con la valutazione dei rischi vera e propria.

Saltiamo tutta la cronistoria delle scadenze che sono andate prima avanti e poi indietro e arriviamo alla conclusione.

La Nota Ministeriale n. 2583 precisa che **"che la possibilità per i datori di lavoro (delle imprese fino a dieci lavoratori) di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013"**.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it